

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04437

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Full Service Ok società cooperativa sociale onlus, in liquidazione», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Full Service Ok società cooperativa sociale onlus in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 9.836,00, si riscontra una massa debitoria di euro 37.040,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 34.437,00;

Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Full Service Ok società cooperativa sociale onlus, in liquidazione», con sede in Benevento (BN) (codice fiscale 01603050624), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Regardi, nato a Benevento (BN) il 20 maggio 1968 (codice fiscale RGRMRA68E-20A783F), ivi domiciliato in via Innocenzo Polcari n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04438

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° aprile 2026.

Modifica del decreto 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;



Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla convenzione internazionale sugli *standards* di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 10, del decreto legislativo n. 71 del 2015, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalità, le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera;

Visto l'art. 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 giugno 2017, n. 142;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, in aggiunta a quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede attuativa da parte di molti marittimi nell'ottenere l'autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 giugno 2017, n. 142, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) presentazione del contratto di arruolamento o *seafarers' employment agreement*, compilato e firmato dalle parti, unitamente al discharge dal quale risultino le seguenti informazioni:

- 1) nome, porto di iscrizione, *gross tonnage* e numero di registro della nave;
- 2) descrizione del viaggio effettuato;
- 3) capacità nella quale il marittimo è stato imbarcato, comprensiva della relativa Regola STCW, se prevista;
- 4) data di imbarco del marittimo;
- 5) data e luogo di sbarco del marittimo.

d-ter) *discharge* sottoscritto dal raccomandatario marittimo.»

Art. 2.

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2026

Il Ministro: SALVINI

26A04700

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n. 512 del 20 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA, Hydrofiel crême 5%, 5 tubes met 5 g crême + 12 verbanden dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 11015, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Ireland e prodotto da Meribel Pharma Karl-

skoga Ab Björkbornsvägen 5 Se-691 33 Karlskoga Svezia e da Aspen Bad Oldesloe GmbH 32-36 Industriestrasse 23843 Bad Oldesloe Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione e A.I.C.:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 Tubo in al da 5 g + 2 cerotti occlusivi - A.I.C. n. 044942035 (in base 10) 1BVJQM (in base 32);

Forma farmaceutica: crema

